

COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia

Via Mazzini n.75 - 25057 Sale Marasino (BS)

Tel. 030 - 9820921 - Fax 030 - 9824104

e-mail : info@comune.sale-marasino.bs.it

<http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO
PER LE STAGIONI INVERNALI
2025-2026 / 2026-2027 / 2027-2028
EX SP 510**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Cristina Bonardi

- Firmato digitalmente -

INDICE GENERALE

- Art. 1 – Oggetto dell'Appalto
- Art. 2 – Importo dell'appalto e clausola di revisione dei prezzi
- Art. 3 – Descrizione sommaria del servizio
- Art. 4 – Durata dell'appalto
- Art. 5 – Varianti in corso d'opera
- Art. 6 – Prezzi Contrattuali
- Art. 7 – Ritardi nell'esecuzione - penalità e rifusione dei danni
- Art. 8 – Modo di esecuzione del servizio
- Art. 9 – Pagamenti
- Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 11 – Subappalto
- Art. 12 – Formazione e norme di sicurezza
- Art. 13 - Risoluzione e recesso
- Art. 14 – Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 15 – Azioni sostitutive
- Art. 16 – Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la manodopera
- Art. 17 – Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
- Art. 18 – Danni - Polizza assicurativa
- Art. 19 – Cauzioni
- Art. 20 – Controversie
- Art. 21 – Spese contrattuali e accessorie
- Art. 22 – Norme richiamate
- Art. 23 – Trattamento dati personali
- Art. 24 – Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria
- Art. 25 – Norme di rinvio

Art. 1 – Oggetto dell’Appalto

(CPV principale: 90620000-9 – servizi di sgombero neve)

1. Il presente Foglio Patti e Condizioni regola il rapporto tra il Comune di Sale Marasino e l’Impresa aggiudicataria dell’appalto avente per oggetto lo sgombero delle nevi e l’eventuale spandimento di sale lungo la ex Strada Provinciale 510 dal confine con il Comune di Sulzano al confine con il Comune di Marone, avente lunghezza di circa 3km;

Art. 2 – Importo dell’appalto e clausola di revisione dei prezzi

1. L’importo dell’appalto che costituisce **l’importo di gara complessivo triennale** ammonta ad € 12.000,00 oltre i.v.a ai sensi di legge, di cui:

Descrizione	TRIENNALI (presunti)	ANNUI – a stagione termica (presunti)
A misura (per interventi e sale)	€ 9.900,00	€ 3.300,00
A corpo (per oneri indotti e reperibilità)	€ 1.800,00	€ 600,00
Oneri della sicurezza	€ 300,00	€ 100,00
TOTALE	€ 12.000,00	€ 4.000,00

- € 9.900,00 a misura per gli interventi che si rendessero necessari nel corso della durata contrattuale, compreso sale;
 - € 300,00 a corpo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - € 1.800,00 a corpo per oneri indotti e reperibilità, anche se nella stagione invernale non dovesse nevicare e quindi non fosse mai necessario intervenire,
- L’importo di tali prestazioni verrà conteggiato in economia e con le modalità meglio indicato all’art. 9 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
2. L’importo dei lavori previsti a misura, stimato in base ai costi sostenuti in precedenza, è puramente indicativo e non vincolante per l’amministrazione comunale, Il mancato raggiungimento del suddetto importo o il superamento dello stesso, nel corso della durata del contratto, non costituiscono motivo per la ditta appaltatrice di avanzare richieste per mancato guadagno o di modifica delle condizioni contrattuali;
 3. L’importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto previsto all’art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 (venti per cento), ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta appaltatrice possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.
 4. La decisione dell’affidamento dell’estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà dell’amministrazione, senza diritto di alcuna indennità a favore dell’Impresa. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere ad una nuova procedura di affidamento del servizio per gli stabili non compresi nel presente Capitolato, senza obbligo alcuno nei confronti dell’Appaltatore.
 5. **Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 120 del Codice, fermo quanto previsto dall’art. 60 (revisione prezzi);**

Art. 3 – Descrizione sommaria del servizio

1. **In occasione di eventi nevosi** la ditta appaltatrice dovrà effettuare lo sgombero della neve e l’eventuale spandimento di sale della ex strada provinciale 510 (litoranea a lago), ora di proprietà comunale, dal confine con Sulzano al confine con Marone;
In caso di necessità l’Amministrazione Comunale si riserva anche **l’opportunità di concordare con l’appaltatore ulteriori tratti stradali sui quali intervenire**; l’appaltatore compatibilmente con la sua disponibilità di mezzi e personale comunica con immediatezza la possibilità o meno di effettuare ulteriori interventi oltre quelli oggetto dell’appalto.
2. Lo sgombero delle nevi dal piano carreggiabile della strada verrà eseguito ogni qualvolta lo spessore della neve raggiunga i 5 cm (cinque centimetri). In caso di cessazione del fenomeno meteorologico, qualunque sia lo spessore raggiunto dal manto nevoso e cioè anche nel caso sia minore degli anzidetti 5 cm, lo sgombero e la salatura dovranno comunque essere eseguiti. Il servizio dovrà essere garantito sia di giorno che di notte e per tutti i giorni feriali e festivi, in accordo anche telefonico con l’Amministrazione Comunale.
3. Si prescrive la dotazione obbligatoria di telefono cellulare, che dovrà essere mantenuto sempre attivo durante tutta la stagione invernale; le eventuali variazioni di detto numero dovranno essere tempestivamente comunicate al personale addetto al controllo.

4. L'appaltatore avrà l'obbligo di intervenire, per quanto riguarda l'evento nevoso, con la massima urgenza e comunque:
 - **in assenza** di ordine di servizio anche telefonico da parte del Comune: entro 1 (UNA) ora dal raggiungimento dello spessore di cm 5 da parte del manto nevoso;
 - **in presenza** di ordine di servizio anche telefonico da parte del Comune: entro 1 (UNA) ora dall'ordine di servizio (O.d.S.) stesso.
 Qualora l'appaltatore dovesse disattendere il succitato termine, si procederà con l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.
5. Per effettuare lo sgombero dovranno essere impiegati spartineve omologati e di proprietà o in locazione o in leasing della ditta appaltatrice.
6. L'appaltatore avrà l'obbligo di intervenire, per quanto riguarda lo spandimento del sale, con la massima urgenza e comunque:
 - entro 1 (UNA) ora dall'ordine di servizio anche telefonico da parte del Comune.
 Qualora l'appaltatore dovesse disattendere il succitato termine, si procederà con l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.
7. Per effettuare lo spandimento del sale la ditta stessa **utilizzerà il proprio sale;**
8. Ogni qualvolta avvenisse che al momento del bisogno non si trovassero a disposizione mezzi necessari per il servizio oppure che per le condizioni meteorologiche l'appaltatore non riuscisse con i propri mezzi ad espletare correttamente il servizio, sarà facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale provvedere allo sgombero della neve con mezzi e/o ditte occasionali, senza bisogno di preventiva intimazione, con carico all'appaltatore delle maggiori spese rispetto ai prezzi contrattuali, ferme restando le penali di cui al successivo art. 7.
9. Parimenti, se per ritardo o altre cause imputabili a negligenza dell'Appaltatore (ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale), avvenisse che lo sgombero fosse malamente e/o incompletamente eseguito e perciò le nevi ghiacciassero, l'Appaltatore sarà obbligato, a sue spese, alla rottura del ghiaccio su tutto il piano stradale. Mancando l'Appaltatore anche a questa operazione, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di farla eseguire d'ufficio a tutto carico dell'Appaltatore stesso.
10. In caso di gravi inadempienze dell'Appaltatore, l'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione delle penalità previste, si riserva di recedere dal contratto.
11. Lo sgombero della neve deve avvenire con l'avvertenza di garantire la larghezza transitabile della carreggiata, garantendo la pulizia di tutti gli innesti delle strade (comunali e vicinali di uso pubblico). Eventuali accumuli di neve devono essere collocati fuori dalla sede pavimentata, con l'avvertenza di non ostacolare eventuali viali pedonali presenti o danneggiare i manufatti esistenti a lato strada.
12. Le operazioni dovranno essere eseguite senza produrre danni alle pavimentazioni stradali in genere e agli altri manufatti eventualmente presenti (marciapiedi, guardrail, recinzioni, la segnaletica verticale, colonnine Enel-Telecom-Gas, pensiline bus, dossi artificiali o altre strutture esistenti, anche private). E' competenza della Ditta, previa ricognizione sulla zona assegnata, individuare detti manufatti e segnalare eventuali zone di pericolo per la manovra dei propri mezzi, dandone tempestiva comunicazione ai propri operatori. Le ditte che durante il loro servizio provocassero danni di qualsiasi genere a cose o persone, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al personale addetto del Settore Tecnico –servizio viabilità.
13. La ditta esecutrice non dovrà interrompere il servizio sulle strade assegnate per altro lavoro che esuli da quello assegnato.
14. Il lavoro di spalatura neve si ritiene ultimato quando saranno completamente sgombre dalla neve le sedi viabili asfaltate o bianche, con una tolleranza di 20 cm. dai cigli stradali e la completa pulizia degli innesti stradali, salvo nei casi di nevicate ripetute; il lavoro sarà comunque ritenuto ultimato quando il personale addetto alla sorveglianza l'avrà ritenuto tale. L'intervento della ditta e/o del personale dovrà essere eseguito con perizia ed efficienza; gli operatori dovranno altresì prestarsi per mantenere un buon rapporto con l'utente del servizio, adoperandosi per limitare al massimo i disagi che questo tipo di interventi può comportare.
15. È fatto obbligo, esplicito e chiaro, all'appaltatore di uniformare tutti i veicoli impiegati a tutte le norme e le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza, nonché di fornire adeguata scorta ai mezzi operatori così da garantire la continuità del pubblico transito e l'incolumità dei terzi. Dell'osservazione di tutte le norme e prescrizioni qui richiamate e di quelle relative al tipo di lavoro, anche se qui non esplicitamente citate, è pienamente responsabile, sia civilmente che penalmente l'Appaltatore, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale per qualunque incidente o danno a persone o cose.
16. Nel caso durante il servizio si verificassero guasti alle macchine di natura od entità tali da non poter essere riparati sul posto ed in brevissimo tempo, la Ditta (provvedendo a dare comunicazione immediata al personale incaricato dall'Amministrazione) dovrà prontamente intervenire con mezzi di riserva adeguati ed a norma, che verranno retribuiti secondo il prezzo orario offerto in sede di gara;

17. La ditta appaltatrice dovrà aver cura di adottare, nell'espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando e facendo osservare tutte le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni previste in particolare dal D.lgs. 81/2008 e D.lgs. 106/2009 s.m.i.. il personale addetto dovrà essere munito di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i corsi di formazione richiesti dalla normativa vigente.
18. Il Funzionario responsabile del servizio, o suo delegato, provvederà a verificare i servizi con facoltà di contestarli qualora non corrispondessero alle caratteristiche sopra precisate. In tal caso, la Ditta dovrà provvedere immediatamente alla integrazione dell'intervento necessaria a garantire il risultato pattuito.
19. Responsabile della gestione dell'appalto è l'Ufficio Tecnico Comunale – di seguito per brevità indicato semplicemente come "Ufficio Tecnico".
20. Per l'insabbiamento dei ghiacci sulle carreggiate, sia manuale che meccanica, verranno impiegati automezzi forniti direttamente dall'Appaltatore con tutto il personale necessario per ottenere il più sollecito servizio sia di giorno che di notte.
21. Con il prezzo offerto in sede di gara, si intendono compensati tutti gli oneri inerenti e cioè: carico, trasporto e spandimento lungo ogni tronco stradale oggetto del presente appalto.
22. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per l'eventuale preventiva miscelazione della sabbia con il sale.

Art. 4 - Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è stabilita in via ordinaria in **3 (TRE) anni**, ovvero 36 (TRENTASEI) mesi **per le stagioni invernali 2025-2026 / 2026-2027 / 2027-2028**. Gli eventuali provvedimenti di riduzione o di proroga della durata del contratto sono adottati, a giudizio insindacabile del Responsabile dell'Area Tecnica, con atto espresso del medesimo.
2. In considerazione della tipicità delle operazioni richieste, il servizio potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, dopo l'esecutività dell'aggiudicazione definitiva, previa presentazione della documentazione richiesta.
3. Nel caso in cui la procedura di gara per la scelta del contraente e gli adempimenti ad essa susseguenti si protrassero a tal punto da non permettere l'avvio del servizio alla data sopra indicata, il Comune ne prorogherà l'avvio. In tal caso, la data di termine del servizio sarà prorogata dello stesso lasso temporale e le condizioni, anche economiche, di svolgimento del servizio resteranno invariate.

Art. 5 - Varianti in corso d'opera

1. Eventuali varianti in corso d'opera saranno ammesse conformemente a quanto previsto dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Prezzi contrattuali

1. L'importo riguardante il servizio di sgombero neve e di salatura delle strade, viene dedotto dal prezzo unitario orario offerto in sede di gara, moltiplicato per le ore effettivamente impiegate:

Descrizione	Prezzi offerti
Sgombero della neve sulla strada EX SP510, con l'ausilio di automezzo o autocarro munito di lama anteriore di proprietà dell'Appaltatore compreso autista, carburante ed ogni altro onere.	€. _____ a passaggio
Spandimento sale sulla strada EX SP510 con trattore/autocarro munito di spandisale-spandisabbia e di proprietà dell'Appaltatore, compreso autista, carburante ed ogni altro onere.	€. _____ a passaggio
Sgombero neve e contestuale spandimento sale con l'ausilio di automezzo o autocarro idoneo, nonché di ogni altro apparato utile all'esecuzione del servizio (Per esempio: spandisale-spandisabbia), compreso autista, carburante ed ogni altro onere.	€. _____ a passaggio
Materiale di consumo	€. _____ al Kg
Oneri indotti e reperibilità, anche se nella stagione invernale non dovesse nevicare e quindi non fosse mai necessario intervenire	€. 600,00 a corpo a stagione invernale

L'importo a corpo per oneri indotti e reperibilità a stagione invernale rimane fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto e verrà liquidato all'appaltatore, alla fine della stagione invernale, anche se non dovesse nevicare e non fosse mai necessario intervenire;

Art. 7 – Ritardi nell'esecuzione – Penalità e rifusione dei danni

1. La vigilanza del servizio compete all'ufficio tecnico del Comune di Sale Marasino, con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni.
2. Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, in assenza di gravi e motivate ragioni da segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale con tempestività, il Comune si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le seguenti penali:

a) **Sgombero neve e salatura:**

Durata del ritardo	Importo penale
1. per ritardi da 1/2 ORA (MEZZ'ORA) fino a 1 (UNA) ore	€/h 100,00
2. per ritardi da 1 (UNA) fino a 2 (DUE) ore	€/h 200,00
3. ritardi da 2 (DUE) fino a 3 (TRE) ore	€/h 300,00
4. ritardi da 3 (TRE) fino a 6 (SEI) ore	€/h 400,00
5. per ogni ora di ritardo successiva alle prime 6 (SEI)	€/h 500,00 <u>fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale triennale</u>

NOTA BENE:

- le penali sopraesposte vanno sommate in base alle ore del ritardo;

- fermo quanto previsto al successivo comma 3, l'applicazione delle penali di cui sopra non costituirà impedimento all'Ufficio Tecnico nel provvedere allo sgombero della neve con mezzi e/o ditte occasionali, come previsto all'art. 3, comma 6, del presente Capitolato;

3. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, il Comune di Sale Marasino dispone il seguente procedimento:
 - a) Formale contestazione del mancato adempimento da parte del Referente Unico dell'appalto preposto alla verifica del servizio (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'Appaltatore);
 - b) Diffida ad adempiere (sempre applicabile al caso dei lavori di manutenzione; applicabile a seconda dell'urgenza indotta dalle condizioni del manto stradale in caso di sgombero neve): il Comune inoltrerà all'Appaltatore le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere i lavori. Tale termine non potrà essere superiore a 48 (quarantotto) ore nel caso dei lavori di manutenzione. Entro detto termine, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie contro-deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.
 - c) Verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del Referente Unico dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della relativa penalità, previa un'eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data e/o in orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida. Il Referente Unico dell'appalto (sempre, nel caso dei lavori di manutenzione; a seconda dell'urgenza indotta dalle condizioni del manto stradale, in caso di sgombero neve) dovrà comunque comunicare per iscritto l'esito del ripristino richiesto a seguito della diffida ad adempiere (anche in caso di esito positivo).
4. Al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale triennale, anche per la somma di penali dovute a ritardi non consecutivi, il Comune ha facoltà di recedere senza oneri dal contratto per grave negligenza e contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate. Gli eventuali maggiori oneri subiti dal Comune stesso verranno posti a carico dell'Appaltatore.
5. La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, ed a spese dell'Appaltatore.
6. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, la Stazione Appaltante può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'Appaltatore per servizi già eseguiti, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente reintegrata.

Art. 8 – Modo di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni devono essere eseguite a regola d'arte. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione propria dell'Appaltatore e a suo rischio.
2. Sono a carico della ditta tutti gli attrezzi occorrenti per l'espletamento del servizio di che trattasi, nonché il materiale di consumo.

Art. 9 – Pagamenti

1. L'appalto è stipulato a corpo e a misura, in base alle lavorazioni effettivamente eseguite.
2. I pagamenti, contabilizzati a misura, verranno effettuati di norma e preferibilmente con fatture emesse bimestralmente e riguarderanno riguardante gli interventi effettuati nei mesi di riferimento. Gli importi contabilizzati verranno liquidati a seguito di approvazione congiunta della contabilità/consuntivi.
3. **Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati sull'ultima fattura annuale.**
4. L'importo totale delle fatture degli interventi sarà pari al prezzo offerto moltiplicato per le ore eseguite (ad eccezione degli oneri della sicurezza che saranno sempre non soggetti a ribasso).
Su ogni fattura elettronica dovrà essere riportato il numero e la data della determinazione di impegno e il codice CIG. Resta salva la possibilità di concordare una diversa cadenza di presentazione delle fatture stesse.
5. Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 (TRENTA) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture elettroniche, previa acquisizione, da parte di questo ente, di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) come stabilito dalla normativa vigente in materia.
6. Si ricorda che le Pubbliche Amministrazioni non possono pagare l'iva sugli acquisti di beni e servizi ai propri fornitori ma dovranno versarla direttamente dell'erario, questo per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del dpr 633/72, aggiunto dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che hanno introdotto il particolare meccanismo c.d. dello "split payment" per la riscossione dell'iva sulle forniture di beni e servizi agli enti pubblici.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore si obbliga ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
2. Ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 in parte modificata dal decreto-legge 12 Novembre 2010, n. 187, si precisa che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 11 – Subappalto

1. Il subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
2. È fatto obbligo al concorrente indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni o le parti di lavorazioni che eventualmente intenda subappaltare e/o concedere in cottimo. In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

Art. 12 – Formazione e norme di sicurezza

1. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente Capitolato.
2. Il servizio deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. L'impresa si obbliga ad osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro.

ro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Art. 13 – Risoluzione e recesso

1. L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni anche nei seguenti casi:
 - a) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - c) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Impresa;
 - d) in caso di impiego da parte della Ditta di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori.
2. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la Stazione appaltante potrà risolvere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi:
 - a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, previsti nel presente capitolato comprensivo degli allegati, non eliminate a seguito di due diffide formali da parte del Responsabile del Procedimento;
 - b) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, sicurezza, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
 - c) a seguito dell'acquisizione consecutiva del DURC non regolare nonostante la richiesta di regolarizzazione;
 - d) quando le penali anche diverse sommate raggiungono il 10%;
 - e) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;
 - f) ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.e.;
3. Restano fatte salve disposizioni previste dal Codice Civile.
4. La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio di pulizia ad altra Ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.
5. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 14 – Responsabilità dell'Appaltatore

1. 1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli, ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente carico all'impresa aggiudicataria; in questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato e istruito, anche in materia di sicurezza e salute, in relazione a quanto disposto dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008.
2. L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a Lei imputabili che risultino arrecati dal proprio personale a persone o cose, sia dall'Amministrazione che di terzi, a causa di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. L'ente resterà al riguardo esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità. L'impresa è altresì responsabile della custodia, sia delle proprie attrezzature tecniche, sia dei prodotti e dovrà riporre i medesimi in luoghi indicati alla consegna dei lavori.

Art. 15 – Azioni sostitutive

1. Il Comune ha facoltà di ricorrere all'azione sostitutiva quando:
 - a) si verifica un qualsiasi ritardo nell'inizio per le opere urgenti;
 - b) si verificano le sospensioni non giustificate di cui all'art.9.L'azione sostitutiva consente al Comune di eseguire o fare eseguire a terzi le opere in contestazione, difettose, in ritardo, sospese arbitrariamente, tralasciate o mancanti rivalendosi su qualunque credito l'appaltatore abbia maturato nei confronti del Comune ovvero sulla cauzione prestata. La rivalsa è commisurata ai costi di ripristino o riparazione per le opere difettose, ai maggiori costi di esecuzione rispetto a quelli contrattuali, per le opere in ritardo, sospese o non eseguite. Quando il Comune intende esercitare l'azione sostitutiva deve notificare tempestivamente tale intendimento all'appaltatore; entro 24 ore dall'avvenuta notificazione è consentito all'appaltatore eseguire, completare, sostituire, ripristinare ecc.; le opere oggetto di azione sostitutiva; tale intervento non è consentito per le opere di esecuzione immediata per le quali l'azione sostitutiva sia già iniziata. La rivalsa per l'azione sostitutiva con l'addebito delle spese contabilizzate dal Comune non è impugnabile da parte dell'appaltatore se non per manifesta irragionevolezza.

Art. 16 – Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la manodopera

1. La ditta impiegherà personale di sicura moralità e diligenza.
2. La ditta trasmetterà all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio, un elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio, con l'indicazione delle relative qualifiche. Tutto il personale impiegato deve essere ben addestrato e specializzato, in relazione alle particolari caratteristiche degli ambienti oggetto dell'appalto. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dalla ditta, dovrà essere capace, fisicamente idoneo. Tutto il personale dovrà mantenere, durante l'espletamento del servizio, un contegno ed un abbigliamento decoroso, riguardoso e corretto.
3. Dovranno altresì rispettare tutte le norme antinfortunistiche inerenti la sicurezza.
4. Il costo del personale, comprendente le retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie, oneri fiscali e sociali, diretti ed indiretti, assicurazioni varie, vestiario e quant'altro previsto dai contratti collettivi di lavoro o da norme integrative regionali, provinciali o locali, si intende a totale carico della ditta appaltatrice, che ha l'obbligo di utilizzare ed impiegare, per l'espletamento del servizio, personale regolarmente assunto e retribuito.
5. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norma vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di lavoro, ed alla adozione delle speciali norme di seguito riportate.
6. Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto Collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località in cui si svolge il servizio.
7. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Art. 17 – Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare tutti gli obblighi verso i propri lavoratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatrice deve assicurare che il personale alle sue dipendenze sia convenientemente formato e dotato dei mezzi protettivi individuali e/o collettivi necessari o prescritti e ne faccia corretto uso.
2. L'impresa appaltatrice si impegna inoltre, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08. Eventuali conseguenze della inosservanza di norme, regolamenti, ecc., ricadrà esclusivamente sull'impresa appaltatrice, sia sotto il profilo legale, sia sotto il profilo economico.
3. Il Servizio NON comporta interferenze tra i lavoratori, pertanto come previsto dall'art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/08.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al responsabile del Committente gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni dell'appalto ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5. L'appaltatore deve dichiarare di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D. Lgs. 81/08.

Art. 18 – Danni - Polizza assicurativa

1. I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio agli spazi, beni mobili ed immobili oggetto del servizio di che trattasi, saranno contestati per iscritto. L'impresa è direttamente responsabile degli infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario del servizio stesso quanto l'Amministrazione Comunale, e/o terzi, in virtù di beni e servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali all'impresa riferibili. L'ente resterà al riguardo esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità. Sono fatti salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
2. **A tale fine la ditta provvederà a presentare, prima dell'inizio del servizio, polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile** in ordine allo svolgimento di tutte le attività del presente servizio, per qualsiasi danno materiale e diretto che l'aggiudicatario possa arrecare all'Amministrazione Comunale, ai dipendenti e collaboratori, a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento accidentale, ecc. **Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a € 500.000,00.**
3. Qualora la ditta non dovesse provvedere, senza giustificato motivo, al risarcimento o alla riparazione dei danni, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, previa notifica di un termine perentorio a carico della ditta, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza e se necessario sulle fatture successive

o sull'importo della cauzione.

Art. 19 – Cauzioni

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, **non è richiesta** la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106;
2. Ai sensi dell'art. 117, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, **non è richiesta** la costituzione della garanzia definitiva, in quanto l'onere per la costituzione della stessa non è proporzionato alla modesta entità del servizio oggetto di affidamento;

Art. 20 – Controversie

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione appaltante e dall'Appaltatore avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D.lgs. n. 36/2023, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
 - dall'Appaltatore può essere presentata all'esame dall'Amministrazione appaltante;
 - dall'Amministrazione appaltante, può essere rivolta all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità;
4. La soluzione delle controversie inerenti all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Brescia.
5. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.

Art. 21 – Spese contrattuali e accessorie

1. Per quanto riguarda la stipula del contratto d'appalto, si procederà ai sensi dell'art. 18 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, mediante scambio di lettere;
2. Tutte le spese inerenti alla stipula sono a carico dell'appaltatore, con riferimento particolare all'assolvimento all'imposta di bollo;
3. Il servizio potrà essere avviato in pendenza del contratto d'appalto.

Art. 22 – Norme richiamate

1. Per quanto non previsto dal presente si intendono richiamate ed accettate le norme e le disposizioni:
 - del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità;
 - il D.lgs. n. 36/2023.e tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 23 – Trattamento dati personali

1. L'appaltante, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato dal D.lgs. n. 101 del 10.08.2018, informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

– informativa (art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Titolare del trattamento

Comune di Sale Marasino – Via Mazzini, 75 - Tel. 030/9820921

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail arpd@cmsebino.brescia.it.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati nell'ambito della gara di appalto o delle procedure e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Il trattamento è svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Durata della conservazione

I dati raccolti sono conservati per 5 anni dalla conclusione del procedimento.

Destinatari dei dati

I dati possono essere comunicati ad altre Amministrazioni per obblighi di legge.

I dati possono essere comunicati nell'ambito di eventuali richieste di accesso.

I dati non sono trasmessi fuori dall'Unione Europea.

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo rpd@cmsebino.brescia.it.

L'interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Art. 24 – Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103/2023, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili. Inoltre, l'aggiudicataria si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto delle misure contenute nel "Piano triennale di prevenzione della Corruzione" approvato da questo ente.

Art. 25 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

PER ACCETTAZIONE

La ditta

Sale Marasino, Novembre 2025